

***LA STORIA DEI VOUCHER  
IL LAVORO ACCESSORIO  
E  
IL LAVORO OCCASIONALE***

*a cura di Stefania Lanzone e Silvia Di Gennaro  
con la collaborazione di Fabio Gnoffo*

*12 luglio 2018*

## INDICE

### **Il lavoro accessorio e i voucher**

- |  |               |
|--|---------------|
| <i>1. La storia dei voucher</i>  | <i>pag. 3</i> |
| <i>2. Richiesta di referendum abrogativo dell'istituto del lavoro accessorio</i> | <i>pag. 9</i> |
| <i>3. Il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25</i>                                  | <i>pag. 9</i> |

### **Il lavoro occasionale**

- |  |                |
|--|----------------|
| <i>4. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. "manovrina")</i> | <i>pag. 10</i> |
| <i>5. L'ordinanza della Corte Costituzionale n. 9 del 1997</i>                         | <i>pag. 13</i> |
| <i>6. I dati dell'INPS sul lavoro accessorio</i>                                       | <i>pag. 14</i> |
| <i>7. Il lavoro accessorio negli altri Paesi</i>                                       | <i>pag. 21</i> |

### Allegati

*Tabella comparativa delle leggi*

*Replica del vice Ministro Morando sul decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*

*Intervento della relatrice sen. Parente e dichiarazione di voto del sen. Lepri sul decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25*

**IL LAVORO ACCESSORIO E I VOUCHER****1. La storia dei voucher**

Attraverso le modifiche apportate nel corso degli anni al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), che ha introdotto i *voucher*, il campo di applicazione degli stessi è stato progressivamente ampliato, *in primis*, con riferimento alle categorie di lavoratori interessati, *in secundis*, con riferimento alle attività remunerabili con questo strumento.

**1.1. Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in attuazione della c.d. legge Biagi) - Governo Berlusconi II**

I *voucher* sono stati introdotti nel **2003** dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ma non hanno trovato applicazione fino al **2008**, quando con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale fu disposta la sperimentazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio per **le vendemmie**.

Nella versione originaria del 2003, le prestazioni di lavoro accessorio erano **attività lavorative di natura meramente occasionale** rese da **soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne**, nell'ambito:

- a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con *handicap*;
- b) dell'insegnamento privato supplementare;
- c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

Queste attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, configuravano rapporti di **natura meramente occasionale e accessoria**, intendendosi per tali le attività che coinvolgevano il lavoratore per una durata complessiva **non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare** e che, in ogni caso, non davano complessivamente luogo a compensi superiori a **3.000 euro** sempre nel corso di un anno solare.

**I prestatori di lavoro accessorio** erano:

- a) disoccupati da oltre un anno;
  - b) casalinghe, studenti e pensionati;
  - c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
  - d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
- Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistavano presso le rivendite autorizzate uno o più *carnet* di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del **valore nominale di 7,5 euro**.

### ***1.2. Il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 - Governo Berlusconi II***

Successivamente, il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro) apportò le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 276 del 2003:

- a) i compensi furono aumentati da **3.000 a 5.000** euro, sempre nel corso di un anno solare;
- b) il valore nominale dei *voucher* non fu più di 7,5 euro, ma la sua fissazione fu demandata a **un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, periodicamente aggiornato, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini, nonché del costo di gestione del servizio;
- c) il concessionario doveva provvedere al pagamento delle spettanze alla persona che presentava i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, doveva effettuare il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattenere l'importo autorizzato dal decreto a titolo di rimborso spese.

### ***1.3. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 - Governo Berlusconi II***

Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, **aggiunse** alle prestazioni di lavoro accessorio **le attività dell'impresa familiare limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.**

### ***1.4. Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 - Governo Berlusconi III***

Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, **ampliò** ulteriormente l'ambito nel quale erano rese le prestazioni di lavoro accessorio aggiungendo **l'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.**

### ***1.5. Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Governo Berlusconi IV***

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - c.d. decreto "Tremonti"), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **riscrisse** l'ambito nel quale erano rese le prestazioni di lavoro accessorio **aggiungendo** altre tipologie di prestazioni e **ampliando** quelle esistenti.

Quindi:

- a) non più "piccoli lavori domestici a carattere straordinario", ma **"lavori domestici"**;
- b) ai lavori di pulizia si aggiunsero i lavori di pulizia delle **strade** e dei **parchi**;

- c) alle attività già previste si aggiunsero: "**manifestazioni** sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà", "**periodi di vacanza** da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado", "**attività agricole** di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età" e "**consegna porta a porta** e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica".

#### ***1.6. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 - Governo Berlusconi IV***

In linea con i precedenti provvedimenti, il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, **ampliò** ulteriormente l'ambito nel quale erano rese le prestazioni di lavoro accessorio prevedendo:

- a) che le manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà potessero rientrare tra le prestazioni di lavoro accessorio "**anche in caso di committente pubblico**";
- b) l'allargamento dell'ambito fino a ricomprendere "**qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica**";
- c) l'allargamento dell'ambito fino a ricomprendere "**qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati**";
- d) l'estensione anche alle **casalinghe** della possibilità di svolgere le "attività agricole di carattere stagionale".

Il decreto-legge prevedeva anche che, in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio potessero essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, **da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito**.

#### ***1.7. La legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Governo Berlusconi IV***

In continuità con la volontà, espressa nei precedenti provvedimenti, di allargare sempre di più l'ambito nel quale rendere le prestazioni di lavoro accessorio, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha previsto:

- a) la possibilità, nel caso di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, che il committente fosse **un ente locale**;
- b) la specificazione che nell'ambito di "qualsiasi settore produttivo" fossero compresi **anche gli enti locali, le scuole e le università** e che non ci fosse più alcun limite temporale per l'esercizio del lavoro accessorio per i giovani, ma che lo stesso potesse essere prestato "**in qualunque periodo dell'anno**" **in caso di regolare iscrizione a un ciclo di studi presso l'università**;
- c) nel caso dell'**impresa familiare**, il venir meno della circoscrizione dell'ambito al commercio, al turismo e ai servizi;
- d) la specificazione che l'ambito del lavoro accessorio da parte dei pensionati, individuato in "qualsiasi settore produttivo", comprendesse anche **gli enti locali**;
- e) l'allargamento dell'ambito **anche alle attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie**.

La legge estese, poi, all'anno 2010 (termine poi prorogato al 2012), la possibilità che prestazioni di lavoro accessorio potessero essere rese, in tutti i settori produttivi, **compresi gli enti locali**, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, **da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito**.

La legge inoltre prevede che, in via sperimentale per l'anno 2010 (termine poi prorogato al 2012), per prestazioni di lavoro accessorio si intendessero anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo **da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale**, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

### ***1.8. La legge 28 giugno 2012, n. 92 - Governo Monti***

La legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. riforma del mercato del lavoro) ha modificato profondamente la normativa sul lavoro accessorio prevedendo che per prestazioni di lavoro accessorio si intendessero attività lavorative di natura **meramente** occasionale che non dessero luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

La legge prevede inoltre che, fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare per ciascun prestatore, potessero essere svolte attività di lavoro accessorio a favore di **committenti imprenditori, commerciali o professionisti**, a condizione che **per ciascun committente il compenso non superasse l'importo di 2.000 euro**.

Secondo la circolare n. 18/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tale limite di carattere economico di 5.000 euro, se da un lato semplificava il precedente quadro normativo - che impegnava in una verifica relativa alla sussistenza delle causali soggettive e oggettive - dall'altro **limitava fortemente l'utilizzo dei voucher**, dal momento che l'importo era commisurato a quanto ricevuto, nel corso dell'anno solare, dalla «totalità dei committenti».

La legge stabilì inoltre che nel **settore agricolo** il ricorso al lavoro accessorio fosse ammesso:

- a) per le prestazioni occasionali rese, nell'ambito di attività stagionali, da **pensionati e giovani** con meno di 25 anni (in periodi compatibili con gli impegni scolastici o, se universitari, in qualunque periodo dell'anno);
- b) per le attività agricole svolte a favore di **produttori agricoli esonerati dal versamento dell'IVA** (che nell'anno solare precedente avessero realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedessero di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro), che non potessero comunque essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Inoltre, allo scopo di limitare un uso distorto ed elusivo di tale istituto contrattuale, si stabilì che i voucher dovessero essere "orari, numerati progressivamente e datati" e di importo definito periodicamente, con apposito decreto, tenendo conto dell'istruttoria svolta con le parti sociali.

Quanto alla percentuale di **contribuzione previdenziale** (che la disciplina previgente indicava in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono), la riforma disponeva che venisse rideterminata - con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

La legge prevedeva inoltre che i compensi percepiti dal lavoratore fossero computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del **permesso di soggiorno**.

### ***1.9. Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - Governo Monti***

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto "Crescita") convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha **ampliato**, in via transitoria, **l'ambito di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio**, prevedendo che, **per l'anno 2013**, prestazioni di lavoro accessorio potessero essere rese, in tutti i settori produttivi e compresi gli enti locali, da parte di **percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito**, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare.

### ***1.10. Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 - Governo Letta***

Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha modificato ulteriormente la disciplina del lavoro accessorio:

- a) **ha ampliato** l'ambito applicativo dell'istituto, **escludendo** che le prestazioni dovessero avere **"natura meramente occasionale"**;
- b) ha previsto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, potesse stabilire **specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari**, in "considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche".

### ***1.11. Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 - Governo Letta***

Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d. mille-proroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, ha esteso **anche all'anno 2014** la possibilità che prestazioni di lavoro accessorio potessero essere rese, in tutti i settori produttivi e compresi gli enti locali, da parte di **percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito**, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare.

### **1.12. Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 81 - Governo Renzi**

Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 81, recante **la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni** (uno degli otto decreti attuativi del *Jobs Act*), hanno modificato la disciplina del lavoro accessorio, al fine - come si legge nella circolare INPS n. 149 del 12 agosto 2015 - "di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative **in tutti i settori produttivi**, garantendo, nel contempo, **la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati**". Il suddetto decreto legislativo ha, altresì, **abrogato** gli articoli 70, 71, 72 e 73 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di lavoro accessorio.

L'articolo 48 del decreto legislativo stabiliva che per prestazioni di lavoro accessorio si intendessero le **attività lavorative che non dessero luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro** nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative potevano essere svolte **a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro**, rivalutati annualmente.

Le suddette disposizioni si applicavano in agricoltura:

- a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle **attività agricole di carattere stagionale** effettuate **da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età** se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- b) alle attività agricole svolte a favore dei **produttori agricoli con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro**, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti, che non potevano, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti dovevano acquistare **esclusivamente attraverso modalità telematiche** uno o più *carnet* di **buoni orari, numerati progressivamente e datati**, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale era fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti potevano acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. In attesa della emanazione del decreto, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario era fissato in **10 euro (7,50 euro il compenso per il lavoratore)** e nel settore agricolo era pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Rispetto alla disciplina previgente - come risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 - il decreto legislativo ha introdotto le seguenti modifiche:

- a) aumento a **7.000 euro** (da 5.000 euro) del limite annuo relativo all'importo complessivo, **per ciascun lavoratore**, del valore dei buoni orari;
- b) fissazione a **2.000 euro** del limite annuo relativo al valore complessivo dei buoni **impiegati dal singolo committente** nei confronti del medesimo lavoratore;
- c) previsione a regime, per **i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito**, del limite unico di **3.000 euro** annui - con riferimento, cioè, sia al valore dei buoni orari percepiti dal lavoratore sia al valore complessivo dei buoni impiegati dal singolo committente (anche pubblico), nei confronti del medesimo lavoratore;
- d) previsione del **divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o di servizi**, salve specifiche ipotesi, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali;
- e) **possibilità di acquistare i carnet di buoni orari esclusivamente con modalità telematiche**, ad eccezione dei committenti non imprenditori né professionisti, i quali potevano continuare ad acquistarli anche presso le rivendite autorizzate;
- f) effettuazione della **comunicazione obbligatoria, prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente**, mentre, nel sistema previgente era effettuata all'INPS;
- g) possibilità di **percezione del compenso** da parte del lavoratore **successivamente all'accredimento dei buoni da parte del committente**, mentre la norma previgente la subordinava alla restituzione dei buoni da parte del lavoratore.

## ***2. Richiesta di referendum abrogativo dell'istituto del lavoro accessorio indetto con D.P.R. 15 marzo 2017***

Il Consiglio dei ministri del 14 marzo 2017 ha approvato il decreto per l'indizione dei *referendum* popolari relativi alla “abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” e alla “**abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)**”. Le consultazioni referendarie si sarebbero dovute svolgere domenica 28 maggio 2017 (D.P.R. 15 marzo 2017).

## ***3. Il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio, nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti***

Il decreto-legge, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, **ha abrogato** l'istituto del lavoro accessorio e ha disposto che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2017) potessero essere impiegati fino al 31 dicembre 2017 (*infra interventi della sen. Parente e del sen. Lepri*).

Riguardo l'abrogazione dell'istituto, una nota dell'INPS del 30 marzo 2017 ha stabilito che restava possibile il ricorso al lavoro accessorio ai fini esclusivi di usufruire del finanziamento statale per **l'acquisto di servizi di baby-sitting da parte delle madri lavoratrici** (ivi comprese le lavoratrici autonome e le imprenditrici).

4. L'articolo 54-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. "manovrina") recante la disciplina delle prestazioni occasionali, il Libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale.

### IL LAVORO OCCASIONALE

Nel corso dell'esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (c.d. "manovrina"), è stata apportata una modifica recante la **nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale**.

**Cosa sono.** Per **prestazioni di lavoro occasionali** si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a compensi di importo non superiore:

- a) a **5.000 euro**, per **ciascun prestatore**, con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**;
- b) a **5.000 euro**, per **ciascun utilizzatore**, con riferimento alla **totalità dei prestatori**;
- c) a **2.500 euro**, per le prestazioni complessivamente rese da **ogni prestatore** in favore del **medesimo utilizzatore**;
- d) a **5.000 euro**, per **ciascun prestatore**, per l'attività di «*steward*» **negli impianti sportivi**, svolta nei confronti di ciascun utilizzatore del professionismo sportivo.

In caso di **superamento**, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di 2.500 euro, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, **il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato**. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di 2.500 euro e la retribuzione oraria.

I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull'eventuale stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Per quanto attiene il limite di importo di ciascun utilizzatore (5.000 euro), alcuni compensi dei prestatori sono computati in misura pari al **75 per cento del loro importo**. Ciò si verifica quando le prestazioni di lavoro occasionali sono rese dai seguenti soggetti:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

**Chi può ricorrervi.** Alle prestazioni di lavoro occasionale possono fare ricorso:

- a) **le persone fisiche**, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali **mediante il Libretto Famiglia**;
- b) **gli altri utilizzatori** per l'acquisizione di prestazioni di lavoro **mediante il contratto di prestazione occasionale**;
- c) **le società sportive**.

**Le amministrazioni pubbliche** possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale **esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali**:

- a) nell'ambito di **progetti speciali** rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- b) per lo svolgimento di **lavori di emergenza** correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- c) per **attività di solidarietà**, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- d) per l'organizzazione di **manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative**.

**Libretto Famiglia.** Le persone fisiche e le società sportive possono acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero presso gli uffici postali, **un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia»**, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a loro favore da uno o più prestatori nell'ambito di:

- a) **piccoli lavori domestici**, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- b) **assistenza domiciliare** ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- c) **insegnamento privato supplementare**;
- d) attività di «*steward*» **negli impianti sportivi**, limitatamente alle società sportive.

Mediante il Libretto Famiglia è erogato il contributo per l'acquisto di **servizi di baby-sitting**, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Ciascun Libretto Famiglia contiene **titoli di pagamento**, il cui valore nominale è fissato in **10 euro**, utilizzabili per compensare **prestazioni di durata non superiore a un'ora**.

**Contratto di prestazione occasionale.** Il contratto di prestazione occasionale è **il contratto mediante il quale gli utilizzatori diversi dalle persone fisiche e le amministrazioni pubbliche acquisiscono prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità**, entro i limiti di importo stabiliti (*vedi supra*).

Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore, diverso dalle persone fisiche, versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, **le somme utilizzabili per compensare le prestazioni**. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

**La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo**, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore **la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 per cento del compenso**.

**Piattaforma informatica INPS.** Per l'accesso alle prestazioni, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a **registrarsi** e a svolgere i relativi adempimenti, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso **un sistema di pagamento elettronico**.

Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore (persona fisica), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, **comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto**. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

L'utilizzatore (diverso dalla persona fisica) è tenuto a **trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione**, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, **una dichiarazione** contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b*) il luogo di svolgimento della prestazione; *c*) l'oggetto della prestazione; *d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; *e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo. Il prestatore riceve contestuale **notifica della dichiarazione** attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

**Revoca della prestazione.** Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore (diverso dalla persona fisica) è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS **entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione**. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

**Diritti.** Il prestatore ha **diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti**, con iscrizione alla Gestione separata, **all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali**. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applicano le norme già previste in materia nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio.

**Divieti.** È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- a*) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze **più di cinque lavoratori** subordinati a tempo indeterminato;
- b*) da parte delle **imprese del settore agricolo, salvo** che per le attività lavorative rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, da giovani con meno di 25 anni se iscritti a un ciclo di studio, da persone disoccupate, da percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, **purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli**;

- c) da parte delle **imprese** dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Non possono inoltre essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi **un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa**.

**Sanzioni.** In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione da parte dell'utilizzatore prima dell'inizio della prestazione, ovvero di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale (*vedi supra*), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

##### ***5. L'ordinanza della Corte Costituzionale n. 9 del 1997 sul ruolo del comitato promotore del referendum***

In merito alla possibilità per un comitato promotore di un *referendum* di continuare a esercitare un ruolo di controllo al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dalla frazione del Corpo elettorale promotrice della consultazione, si ricorda quanto stabilito dall'ordinanza della Corte Costituzionale n. 9 del 1997 (richiamata anche dalla sentenza n. 199 del 2012).

La vicenda risale al dicembre 1996 quando alcuni esponenti del Partito Radicale - che avevano a suo tempo rappresentato il comitato promotore del *referendum* abrogativo in materia di finanziamento pubblico dei partiti, svoltosi il 18 aprile 1993 - sollevarono **conflitto di attribuzione** nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in relazione alla approvazione della legge recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici", sostenendo che il contenuto dell'atto impugnato, configurando una sorta di reintroduzione del finanziamento pubblico nella forma della destinazione di una percentuale del gettito fiscale, **si poneva in contraddizione con l'esito referendario**, così violando l'articolo 75 della Costituzione e che al comitato promotore di un *referendum*, in quanto "assimilabile a un potere dello Stato", sarebbe dovuto spettare **il compito di continuare a esercitare un ruolo di controllo** al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dalla frazione del Corpo elettorale promotrice della consultazione.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione sostenendo che la "assimilazione ad un "potere dello Stato" (...) **non si traduce affatto** - come invece sottende la prospettazione del ricorso - **nella costituzione d'un organo di permanente controllo, come tale in grado d'interferire direttamente sulla volontà del Parlamento a garanzia di un corretto rapporto tra i risultati del referendum e gli ulteriori sviluppi legislativi, bensì trova il suo naturale limite nella conclusione del procedimento referendario.**" e che "con la proclamazione dei risultati e l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum (...), si esaurisce il procedimento rispetto al quale sussiste appunto la titolarità dell'anzidetto potere, sicché, relativamente alle vicende ulteriori, **non permane la titolarità medesima in capo ai firmatari della richiesta di referendum**, in rappresentanza dei quali agiscono nella specie i ricorrenti."

"D'altra parte, - continua la Corte - **la normativa successivamente emanata dal legislatore è pur sempre soggetta all'ordinario sindacato di legittimità costituzionale**, e quindi permane comunque la possibilità di un

*controllo di questa Corte in ordine all'osservanza - da parte del legislatore stesso -- dei limiti relativi al dedotto divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare."*

#### **6. I dati dell'INPS sul lavoro accessorio**

Secondo l'Osservatorio sul lavoro accessorio dell'INPS (aprile 2018), dal 2008 al 2017 risultano venduti **433 milioni** di *voucher* di importo nominale pari a 10 euro.

**Il numero di lavoratori è cresciuto significativamente negli anni, mentre il numero medio di *voucher* riscossi dal singolo lavoratore è rimasto sostanzialmente invariato:** circa 60-70 *voucher* l'anno (il dato del 2017 è ovviamente limitato ai primi mesi).

Poiché l'importo netto che il lavoratore riscuote per ogni *voucher* è di 7,50 euro, si ricava (come ordine di grandezza) che **il compenso annuale medio netto oscilla attorno a 500 euro**. Non ci sono differenze significative tra i sessi in termini di compenso.


**NUMERO DI VOUCHER VENDUTI PER ANNO E MODALITA' DI DISTRIBUZIONE**

<b>ANNO DI VENDITA</b>	<b>BANCHE</b>	<b>SEDI INPS</b>	<b>TABACCAI</b>	<b>PROCEDURA TELEMATICA</b>	<b>TOTALE</b>	
2008	-	511.951	-	24.034	-	535.985
2009	-	2.501.998	-	245.349	-	2.747.347
2010	-	8.080.663	390.884	1.176.125	-	9.647.672
2011	50.260	11.559.644	1.820.152	1.848.038	7.515	15.285.609
2012	599.260	13.262.236	5.011.847	2.719.601	1.425.953	23.018.897
2013	2.236.547	12.426.073	14.981.322	4.293.898	4.599.035	38.536.875
2014	4.721.732	9.250.804	36.901.849	6.388.340	11.064.158	68.326.883
2015	7.933.786	6.782.231	71.563.965	10.526.747	11.281.095	108.087.824
2016	9.858.574	184.807	107.077.189	15.734.021	1.186.329	134.040.920
2017	2.116.655	16.488	22.648.222	7.754.189	194.273	32.729.827
<b>Totale</b>	<b>27.516.814</b>	<b>64.576.895</b>	<b>260.395.430</b>	<b>50.710.342</b>	<b>29.758.358</b>	<b>432.957.839</b>

Regione di vendita	Banche	Sedi INPS	Tabaccai	Proceduta telematica	Uffici postali	Totale
Piemonte	498.905	7.797.530	22.714.552	3.483.805	2.647.692	37.142.484
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	93.146	441.428	861.520	102.025	124.399	1.622.518
Liguria	1.242.765	684.482	9.076.932	1.376.128	777.973	13.158.280
Lombardia	10.045.863	8.950.590	41.619.901	8.979.168	7.500.404	77.095.926
Trentino Alto Adige / Südtirol	247.598	5.512.676	6.634.155	8.397.308	1.285.408	22.077.145
Veneto	1.202.962	10.025.028	38.652.629	4.944.013	3.368.807	58.193.439
Friuli-Venezia Giulia	286.061	5.992.791	13.093.156	2.836.086	1.178.715	23.386.809
Emilia-Romagna	8.269.953	6.553.683	30.703.834	4.869.059	3.401.540	53.798.069
Toscana	574.719	4.490.776	19.269.960	2.578.338	2.557.357	29.471.150
Umbria	28.569	1.130.272	4.351.039	914.876	855.111	7.279.867
Marche	319.054	3.065.638	13.042.047	942.429	986.602	18.355.770
Lazio	1.070.319	2.785.014	10.853.366	5.067.284	1.534.473	21.310.456
Abruzzo	444.156	1.302.008	5.866.714	548.102	530.410	8.691.390
Molise	18.231	301.606	1.322.377	101.311	65.469	1.808.994
Campania	495.276	1.086.943	7.313.256	1.278.738	757.270	10.931.483
Puglia	198.562	1.119.591	14.519.368	1.415.833	703.188	17.956.542
Basilicata	115.443	337.050	2.270.470	182.037	83.149	2.988.149
Calabria	187.064	650.368	2.884.146	773.500	263.918	4.758.996
Sicilia	447.169	1.391.522	6.602.861	1.223.413	430.025	10.094.990
Sardegna	1.730.999	957.899	8.743.147	696.889	706.448	12.835.382
<b>Totale</b>	<b>27.516.814</b>	<b>64.576.895</b>	<b>260.395.430</b>	<b>50.710.342</b>	<b>229.758.358</b>	<b>432.957.839</b>


La tipologia di attività per la quale è stato complessivamente acquistato il maggior numero di *voucher* è **il commercio (17,4%)**.

La consistenza della voce “altre attività” (34,8%; include “altri settori produttivi”, “attività specifiche d’impresa”, “maneggi e scuderie”, “consegna porta a porta”, altre attività residuali o non codificate) è il riflesso della storia del lavoro accessorio, all’origine destinato ad ambiti oggettivi di impiego circoscritti (quindi codificabili), negli anni progressivamente ampliati, fino alla riforma contenuta nella legge n. 92 del 2012 che permette di fatto l’utilizzo di lavoro accessorio per qualsiasi tipologia di attività.




Fonte INPS

**Il ricorso ai voucher è concentrato nel Nord del paese:** il Nord-est con 157,5 milioni di *voucher* venduti incide per il 36,4%, mentre il Nord-ovest con 129,0 milioni di *voucher* venduti incide per il 29,8%.



**La regione nella quale si è avuto il maggiore ricorso ai voucher è la Lombardia,** con 77,1 milioni di buoni lavoro venduti. Seguono il Veneto, e l'Emilia – Romagna.



Fonte: INPS

Nel corso degli anni, sono aumentati non solo gli ambiti oggettivi e soggettivi di utilizzo del lavoro accessorio, ma anche **le modalità di distribuzione**. All'inizio, i *voucher* potevano essere acquistati solo presso le sedi INPS ovvero tramite la procedura telematica, e successivamente presso i tabaccai prima, le Banche Popolari poi, e da ultimo, presso tutti gli uffici postali.

Inoltre, come evidenziato dall'INPS, nel corso di **un'audizione resa alla Commissione Lavoro della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, gli obiettivi originali del legislatore** nell'introdurre questo strumento nel nostro ordinamento erano principalmente i seguenti tre:

- 1) **la regolarizzazione** dei lavori di tipo accessorio rispetto a quello principale, anche per ampliare la base imponibile del sistema paese;
- 2) offrire **temporanee opportunità di reddito** aggiuntivo a fasce vulnerabili (immigrati, persone disoccupate, etc.);
- 3) **ridurre l'area del sommerso** in alcuni ambiti specifici (soprattutto agricoltura e lavoro domestico).

"Il primo dei tre obiettivi, l'emersione del lavoro nero, - si legge nell'audizione - non sembra essere stato conseguito se non in parte del tutto marginale. Anche qualora tutti i *voucher* corrispondessero a ore di lavoro sottratte al nero, si tratterebbe di **una goccia nel mare dell'irregolarità**. (...) I *voucher*

nel 2016 hanno coperto l'equivalente in termini orari di circa 70.000 posizioni lavorative a tempo pieno, vale a dire lo **0,3%** del lavoro nero stimato."

A questo proposito, molto interessante è anche il dato per cui **la distribuzione territoriale** dei *voucher* non corrisponde a quella del lavoro irregolare: nel Mezzogiorno, ad esempio risiedono più del 50% delle unità di lavoro irregolare mentre vengono venduti solo un terzo dei *voucher*.

"In merito al secondo obiettivo, - si legge ancora nell'audizione - ovvero **l'inclusione nel mercato del lavoro di fasce vulnerabili**, i *voucher* hanno offerto risultati contrastanti. Gli immigrati assorbivano nel 2015 circa l'8,6 per cento dei *voucher* venduti, il che corrisponde esattamente alla quota di lavoratori stranieri sul totale dei lavoratori dipendenti privati extra agricoli del 2015. I "*voucheristi*" risultano, invece, relativamente concentrati fra le lavoratrici part-time, gli studenti, i pensionati e i lavoratori percettori di indennità di disoccupazione. Relativamente pochi i casi in cui il *voucher* corrisponde a un secondo lavoro (13 per cento dei casi) o è un canale di ingresso nel mercato del lavoro (viene seguito da un contratto di lavoro più stabile offerto dallo stesso committente). Dunque i *voucher* sembrano essere serviti ad ampliare il mercato del lavoro verso segmenti ai margini fra disoccupazione e inattività, ma senza spingere verso un ingresso permanente di queste fasce nel mercato del lavoro."

Per quanto poi riguarda il terzo obiettivo, "**in agricoltura e servizi alla persona l'utilizzo dei voucher è stato molto limitato**. Si è già rimarcato come la quota di *voucher* impiegata in agricoltura sia stata nel 2015 pari a circa il 2 per cento del totale. Quanto ai datori di lavoro domestico, identificati sulla base della dichiarazione dell'attività indicata nell'attivazione dei *voucher* si può stimare che solo il 4 per cento dei *voucher* sia stato utilizzato nel lavoro domestico accessorio. Questo rende il *voucher* molto diverso da analoghi strumenti introdotti in altri paesi europei (Austria, Belgio e Francia in primis) soprattutto per coprire servizi alle persone."

In merito poi al sistema di controllo, si segnala come dopo l'introduzione della cosiddetta tracciabilità c'è stato un notevole rallentamento nella crescita dei *voucher*.

## 7. Il lavoro accessorio negli altri Paesi

In considerazione della situazione normativa descritta (vedi *supra*) è utile fornire un quadro aggiornato che illustri, brevemente, come altri Paesi hanno affrontato e disciplinato, le forme di lavoro “occasionale” o a bassa retribuzione o di breve durata.

Di seguito si illustrano le seguenti situazioni: i *Mini Jobs* in Germania; il sistema francese dei *voucher*, detto CESU (*Chèque emploi service universel*); il sistema spagnolo e il *National Child Care Strategy* in Gran Bretagna.

	GERMANIA	FRANCIA	SPAGNA	GRAN BRETAGNA
<b>FONTE</b>	la Legge Hartz, nel 2003, ha disciplinato la <b>tipologia contrattuale dei “Mini Jobs”</b> quale modalità di esecuzione della prestazione entro determinati limiti temporali e retributivi	nel 2005 sono stati introdotti i <b>Chèque Emploi Service Universel (CESU)</b> nel 2009 sono stati introdotti i <b>Titre emploi service entreprise (TESE)</b>	<b>non esiste</b> alcuna legge che preveda l'utilizzo di strumenti come il <i>voucher</i> o il buono lavoro per il pagamento di servizi o lavori di tipo occasionale	non esistono specifiche disposizioni in materia di contratti di lavoro occasionale o accessorio perché la regolamentazione è lasciata in gran parte al mercato. Per quanto riguarda i <b>servizi alla persona</b> è stata introdotta nel 2005, dal <b>National Child Care Strategy</b> una regolamentazione per questa tipologia di rapporti di lavoro
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	i Mini Jobs sono utilizzati in ambito commerciale, industriale, artigianale e in ambito privato (collaborazioni domestiche)	<b>CESU:</b> sono utilizzati da privati cittadini per il pagamento di prestazioni rese nell'ambito dei <b>servizi alla persona o all'infanzia</b>  <b>TESE:</b> sono utilizzati da piccole imprese con meno di 21 dipendenti	sono utilizzati da privati cittadini per il pagamento di prestazioni rese nell'ambito dei <b>servizi alla persona o all'infanzia</b>	sono utilizzati da privati cittadini per il pagamento di prestazioni rese nell'ambito dei <b>servizi alla persona o all'infanzia</b>
	i Mini Jobs sono lavori marginali e possono essere eseguiti sia in ambito commerciale, industriale, artigianale, sia in ambito privato	Il sistema CESU si declina in <b>due forme:</b> il <b>CESU déclaratif</b> non ha un importo predefinito. Si tratta infatti di un sistema che permette a un singolo datore di lavoro	contratti a tempo determinato anche della durata di un giorno	<b>voucher</b> , per un importo massimo di 55 sterline settimanali o 243 mensili da spendere in <b>servizi per l'infanzia</b>

## COSA SONO

(collaborazioni domestiche) e si dividono in **due tipologie:**

**Mini Jobs a bassa retribuzione, per i quali si prevede una remunerazione massima mensile di 450 euro.** Di solito il Mini Jobber lavora in maniera regolare ma anche flessibile.

**Mini Jobs a breve termine (chiamati anche occupazioni di breve durata) che fin dall'inizio sono limitati ad un periodo massimo di 3 mesi, o di 70 giorni lavorativi per anno civile.** In questo caso il Mini Jobber non lavora regolarmente, ma solo occasionalmente e in questa tipologia l'importo delle remunerazioni non è rilevante.

(persona fisica), di "dichiarare" il proprio dipendente che lavora in casa, a tempo pieno o part-time, come aiutante nelle faccende familiari e domestiche (pulizie, sostegno scolastico, giardinaggio, assistenza alle persone non autosufficienti)

**il CESU préfinancé**, è invece un titolo di pagamento a importo predefinito (tipo buoni pasto), intestato al cliente utilizzatore e da questo utilizzabile per pagare prestazioni di servizio alla persona o per l'assistenza all'infanzia. Come i buoni pasto, il sistema è finanziato in tutto o in parte dalle imprese, private o pubbliche, per i loro dipendenti. Può anche essere erogato da Enti locali, organizzazioni sociali, fondi pensione, servizi sociali, enti previdenziali, ecc., ad uso di alcune categorie di beneficiari dei servizi di assistenza sociale dedicati alla persona o alla custodia dei bambini.

**TESE:** sono buoni utilizzabili da imprese fino a 9 dipendenti o da imprese che, superando tale soglia, hanno il vincolo di utilizzare lavoratori occasionali per non più di 100 giorni o 700 ore all'anno.

Fonte: ANPAL

**TESTO A FRONTE  
DEI DECRETI LEGISLATIVI 276/2003 E 81/2015**

<p align="center"><b>D.Lgs. 10/09/2003, n. 276</b></p> <p align="center"><b>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (come risultante a seguito di tutte le suddette modificazioni)</b></p>	<p align="center"><b>D.Lgs. 15/06/2015, n. 81</b></p> <p align="center"><b>Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183</b></p>	<p align="center"><b>D.Lgs. 15/06/2015, n. 81</b></p>
<p align="center">Capo II</p> <p align="center">Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti</p> <p><b>Art. 70. Definizione e campo di applicazione</b></p> <p>[1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a <b>5.000 euro nel corso di un anno solare</b>, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati <del>intercorsa nell'anno precedente</del>. Fermo restando il limite complessivo di <b>5.000 euro nel corso di un anno solare</b>, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. <del>Per gli anni 2013 e 2014</del>, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo</p>	<p align="center">Capo VI</p> <p align="center">Lavoro accessorio</p> <p><b>Art. 48. Definizione e campo di applicazione</b></p> <p>1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a <b>7.000 euro nel corso di un anno civile</b>, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di <b>7.000 euro</b>, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.</p> <p>2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno <b>civile</b>, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del</p>	<p align="center">Capo VI</p> <p align="center">Lavoro accessorio</p> <p><b>Art. 48. Definizione e campo di applicazione</b></p> <p><b>Abrogato dall'art. 1, comma 1, D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49. A norma dell'art. 1, comma 2, i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del citato decreto legge possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.</b></p>

<p>per anno <b>solare</b>, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:</p> <p>a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;</p> <p>b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'<i>articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</i>, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.</p> <p>3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.</p> <p>4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.]</p>	<p>salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:</p> <p>a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;</p> <p>b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.</p> <p>4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.</p> <p>5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.</p> <p><b>6. E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,</b></p>	
---	--	--

<p>Articolo <b>abrogato</b> dall'<i>art. 55, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81</i>, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'<i>art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015</i>.</p>	<p>sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.</p>	
<p><b>Art. 71. Prestatori di lavoro accessorio</b></p> <p>[1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio: a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunità di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.]</p> <p>Articolo <b>abrogato</b> dall'<i>art. 22, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133</i>. Successivamente l'abrogazione è stata confermata dall'<i>art. 55, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81</i>.</p>		

<p><b>Art. 72. Disciplina del lavoro accessorio</b></p> <p>[1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, <i> i beneficiari acquistano <del>presso le rivendite autorizzate</del> uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, <del>da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato</del>, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.</i></p> <p><del>2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.</del></p>	<p><b>Art. 49. Disciplina del lavoro accessorio</b></p> <p>1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, <b> i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.</b></p> <p>2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del</p>	<p><b>Art. 49. Disciplina del lavoro accessorio</b></p> <p><b>Abrogato</b> dall'<i>art. 1, comma 1, D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49. A norma dell'art. 1, comma 2, i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del citato decreto legge possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.</i></p>
--	---	--

<p>3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, <del>all'atto della restituzione</del> dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.</p> <p>4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, <del>registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale</del>, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'<i>articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335</i>, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in</p>	<p><b>lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.</b></p> <p>4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, <b>successivamente all'accreditamento</b> dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.</p> <p>5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.</p>	
---	--	--

<p>funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.</p> <p>4-bis. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.</p> <p>5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli <i>articoli 4</i>, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto. <sup>(242)</sup> ]</p> <p>Articolo <b>abrogato</b> dall'<i>art. 55, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81</i>, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'<i>art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015</i>. A norma dall'<i>art. 49, comma 8, dello stesso D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81</i>, resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, e fino al 31 dicembre 2015, l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data del 25 giugno 2015.</p>	<p>6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.</p> <p>7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli <i>articoli 4</i>, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.</p> <p><b>8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.</b></p>	
<p><b>Art. 73. Coordinamento informativo a fini previdenziali</b></p>	<p><b>Art. 50. Coordinamento informativo a fini previdenziali</b></p>	<p><b>Art. 50. Coordinamento informativo a fini previdenziali</b></p>

<p>[1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p><del>2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispose, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.</del></p> <p>‡</p> <p>Articolo <b>abrogato</b> dall'<i>art. 55, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81</i>, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'<i>art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015</i>.</p>	<p>1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>	<p><b>Abrogato</b> dall'<i>art. 1, comma 1, D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49. A norma dell'art. 1, comma 2, i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del citato decreto legge possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.</i></p>
--	--	--

**Allegato****Decreto-legge n. 50 del 2017 (c.d. "manovrina")****Camera dei deputati****30 maggio 2017****REPLICA DEL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MORANDO**

**MORANDO.** (...) Infine, rapidissimamente, mi è stato chiesto dalla deputata Albini: ma che c'entrano in questo decreto, lei ha detto i *voucher*, io dico le norme sul lavoro occasionale? Ora qui le cose sono, secondo me, descrivibili in modo preciso e, a mio giudizio, onesto.

Il Governo ha ritenuto e ritiene utile e necessario che ci sia, tra i contratti di lavoro disponibili in Italia, un contratto di lavoro occasionale, che regoli il lavoro occasionale. Un contratto che non si può comprare dal tabaccaio, come è accaduto fino a ieri - di qui l'eliminazione dei *voucher*, quindi non si può comprare dal tabaccaio -, ma si deve concludere con certezza di doveri e di diritti per entrambe le parti, in piena trasparenza e totale tracciabilità. Infatti, qui il nemico sapete tutti qual è: il lavoro nero, il grande nemico da sconfiggere in questo campo. Il Governo aveva quest'intenzione politica esplicita, ovvero sostituire quello che c'era, i *voucher* comprati dal tabaccaio, con un contratto di lavoro occasionale, trasparente e tracciabile, portatore di diritti e di doveri per entrambe le parti, sia pure nei limiti del contratto di lavoro occasionale.

Abbiamo constatato che la grandissima parte dei gruppi di maggioranza e di opposizione riteneva che questa fosse la sede. Abbiamo cioè registrato 21 emendamenti parlamentari, presentati per la regolazione del lavoro occasionale, 21 emendamenti dei gruppi di maggioranza e dei gruppi di opposizione, quasi tutti i gruppi con pochissime eccezioni. Abbiamo visto che quelle proposte erano sostanzialmente convergenti, per la parte che vedeva come datore la famiglia, e che moltissime differivano, compreso l'emendamento 60.01 in particolare presentato dal gruppo del Movimento 5 Stelle - lo cito, così si può andare a vedere cosa sto dicendo -, che prevede interventi che vedono come datore un'impresa, sia pure con delle regole del tutto diverse rispetto alla soluzione che è stata adottata. Allora, il Governo, visti questi emendamenti - ripeto 21 - presentati da tutti, per regolare in questa sede il tema, ha semplicemente deciso di assecondare questa tendenza. Naturalmente abbiamo lavorato con il relatore per operare una sintesi, partendo in particolare da un emendamento, che era stato presentato da una delle forze di maggioranza. Per quello che riguarda il metodo, a mio avviso, questo è semplicemente quello che è accaduto, ferma quella decisione politica, quell'orientamento politico iniziale, di cui ho detto: no ai *voucher*, sì a un contratto che regoli i rapporti di lavoro occasionali.

Ora nel merito, in conclusione, vorrei fare notare - e insisto - che le ipotesi, presentate negli emendamenti anche da numerose forze di opposizione, non riguardano soltanto il rapporto di lavoro che vede come datore la famiglia, ma anche l'impresa. Poi le soluzioni divergono e, tra le soluzioni possibili, noi ne abbiamo scelta una. Quindi, non abbiamo reintrodotta dalla finestra quello che è uscito dalla porta, perché i *voucher* non ci sono più e c'è una nuova forma di contratto di lavoro, che ha le caratteristiche che abbiamo lungamente discusso in Commissione, chiarendo che si tratta di un rapporto di lavoro, che rende il datore e il lavoratore rispettivamente titolari di doveri e di diritti, a differenza di quello che accadeva con il rapporto caratterizzato dal contratto di lavoro finto, che si comprava dal tabaccaio. (...)

**Decreto-legge n. 25 del 2017 (abrogazione voucher e appalti)**  
**Senato della Repubblica**  
**19 aprile 2017**

**RELAZIONE SEN. PARENTE**

**PARENTE, relatrice.** Signor Presidente, il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio, nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, e si compone di tre articoli.

Il comma 1 dell'articolo 1 abroga l'istituto del lavoro accessorio, gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Nella relazione di accompagnamento al decreto si dichiara che la disposizione mira a «contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile». Si ricorda che è pendente una richiesta di *referendum* abrogativo riguardo all'istituto del lavoro accessorio (*referendum* giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale e indetto il 15 marzo 2017).

Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, vorrei ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa dell'istituto del lavoro accessorio, mettendola in correlazione con i dati a nostra disposizione circa l'aumento esponenziale dell'uso dei *voucher* o buoni lavoro, che sono la forma di pagamento del lavoro accessorio, e alcune rivelazioni sugli abusi connessi, che inducono il legislatore a proporre l'abrogazione della normativa.

Il lavoro accessorio è stato introdotto nell'ordinamento italiano con l'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (la cosiddetta legge Biagi). Per prestazioni di lavoro accessorio si intendevano attività lavorative di natura meramente occasionale. La finalità di tale istituto era in origine quella di far emergere aree di lavoro sommerso e contemporaneamente favorire l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti particolarmente svantaggiati. A tal fine il legislatore ne aveva confinato l'ambito di applicazione a una platea limitata di soggetti: i disoccupati di lunga durata (oltre un anno), le casalinghe, gli studenti, i pensionati, i disabili, i soggetti residenti in comunità di recupero, i lavoratori extracomunitari disoccupati da almeno sei mesi.

La legge Biagi aveva anche individuato i comparti di attività di esecuzione delle prestazioni: piccoli lavori domestici a carattere straordinario; insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza.

Per la corresponsione della retribuzione veniva introdotto il sistema dei buoni (allora di valore pari a 7,5 euro) con un limite di 3.000 euro annui al compenso complessivo accumulato dal prestatore durante l'anno solare e un massimo di trenta giornate lavorative per le singole attività. Successivamente, il decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005 ha aggiunto alle prestazioni di lavoro accessorio le attività dell'impresa familiare limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi e ha modificato il comma 2 dell'articolo 70 della legge Biagi, portando i compensi, con riferimento al medesimo committente, a 5.000 euro nel corso dell'anno solare.

Il sistema dei buoni lavoro diviene operativo solo nel 2008 con decreto del 12 marzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e si riferiva a un solo ambito: l'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario. In seguito, il decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009 ha modificato nuovamente il quadro

normativo, ampliando gli ambiti soggettivi, per studenti e pensionati la cui attività poteva essere svolta in qualsiasi settore produttivo. Il 2010 ha visto l'introduzione di un terzo canale di distribuzione dei *voucher*, i tabaccai, presso i quali era anche possibile la riscossione.

La legge n. 92 del 28 giugno 2012 (la cosiddetta legge Fornero) ha modificato profondamente la normativa sul lavoro accessorio, sia per quanto attiene al campo di applicazione, ampliandola a tutti gli ambiti, sia con riferimento alla parte retributiva. La legge prevedeva inoltre che, fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare per ciascun prestatore, potessero essere svolte attività di lavoro accessorio a favore di committenti imprenditori, commerciali o professionisti, a condizione che per ciascun committente il compenso non superasse l'importo di 2.000 euro.

Nel settore agricolo l'istituto del lavoro accessorio era ammissibile esclusivamente per le attività lavorative di natura occasionale, rese nell'ambito delle attività di carattere stagionale effettuate da pensionati o da giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; e, ancora, per le attività in favore di produttori agricoli con basso volume di affari.

Il decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013 ha poi modificato la natura stessa delle prestazioni lavorative, eliminando le parole «di natura meramente occasionale» dalla nuova norma. Pertanto, le prestazioni di lavoro accessorio risultano definite solamente dal rispetto dei limiti economici e non anche dal loro carattere occasionale e saltuario. Dal 2014 diventa obbligatoria l'attivazione telematica preventiva dei *voucher*.

Il decreto legislativo n. 81 del 2015 innalza il limite economico netto di 5.000 euro a 7.000 euro e stabilisce, inoltre, che i committenti imprenditori possano acquistare i buoni lavoro attraverso la procedura telematica. Con il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, il cosiddetto *jobs act*, il Governo è quindi intervenuto su una normativa preesistente e consolidata, introducendo due novità. La prima è l'ulteriore incremento del limite annuo dei compensi, fissato in 7.000 euro, mantenendo al contempo quello dei 2.000 per le attività lavorative svolte a favore di ciascun committente; la seconda è l'introduzione del divieto del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Infine, con il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 si è garantita la piena tracciabilità dei *voucher*. Si è stabilito che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'ispettorato nazionale del lavoro i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e fine della prestazione.

È importante ricordare che l'istituto del lavoro accessorio, pagato con i *voucher*, non prevedeva un contratto di lavoro. La percezione del compenso, da parte del lavoratore, era possibile - presso il concessionario del servizio - successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del committente. Il valore nominale del buono era pari a 10 euro e dal compenso nominale il concessionario tratteneva la contribuzione spettante all'INPS e all'INAIL - la cui misura percentuale complessiva era attualmente pari al 20 per cento - nonché la quota spettante al medesimo concessionario a titolo di rimborso spese.

Il compenso era esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incideva sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.

Mettendo in correlazione i dati a nostra disposizione possiamo fare alcune considerazioni. Secondo i dati dell'Osservatorio del lavoro accessorio e dell'Osservatorio del precariato, siamo passati da 535.985 *voucher* venduti nel 2008 a 133.827.843 nel 2016. I settori che hanno maggiormente utilizzato i *voucher* sono stati commercio, ristorazione e turismo.

Il 30 marzo ISTAT, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS e INAIL hanno pubblicato la Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione relativa al quarto trimestre 2016. Dai dati risulta che il numero dei *voucher* venduti è stato pari a circa 134 milioni - come dicevamo - ossia il 23,9 per cento in più rispetto all'anno precedente. Nel quarto trimestre 2016 si registra un rallentamento della crescita tendenziale (più 7,2 per cento), rispetto ai trimestri precedenti. Nel gennaio 2017 sono stati venduti meno di 9 milioni di buoni per il lavoro accessorio, al livello più basso dopo gennaio 2016. Lo si legge nelle tabelle dell'INPS presentate dal presidente dell'Istituto, Tito Boeri, in audizione alla Commissione lavoro della Camera. Rispetto a gennaio 2016 la vendita dei *voucher* è lievemente aumentata ma, grazie all'introduzione della tracciabilità (introdotta con i correttivi del *jobs act*), è molto più bassa della media del 2016.

In definitiva, dall'estate 2008, quando è iniziata la sperimentazione nelle vendemmie di breve durata, al 30 giugno 2016, sono stati venduti in tutto circa 347 milioni di *voucher*, con un aumento esponenziale dal 2013 in poi.

Molti possono essere i fattori scatenanti di questo andamento. Innanzitutto la legge n. 92 del 2012 ha allargato il campo d'azione a quasi tutti i settori produttivi ed esteso i soggetti prestatori.

Contemporaneamente, la regolazione del lavoro discontinuo è sostanzialmente mutata a partire dalla stessa riforma Fornero: da una parte, è stato limitato l'ambito applicativo del lavoro a chiamata in assenza di contratto collettivo (vengono esclusi i cosiddetti periodi predeterminati dell'anno, residuando solo l'ipotesi di utilizzo di soggetti *under 25* e *over 55*), sottoposto anche nuovi oneri procedurali (la tracciabilità, ovvero l'obbligo di comunicazione preventiva della chiamata e della sua durata).

Uno studio dell'INAPP, di imminente pubblicazione, dimostra che queste modifiche legislative hanno determinato una marcata variazione nella composizione dell'occupazione discontinua nell'impresa: in sintesi, dopo la riforma del 2012, una quota sostanziosa di imprese, per rispondere a esigenze di lavoro discontinuo, ha dismesso il lavoro a chiamata e virato verso l'utilizzo dei *voucher* lavoro.

L'analisi dei dati sull'utilizzo dei due istituti mostra un'evidente modifica nei *trend* nelle serie storiche in corrispondenza del 2013, evidenziando la flessione del numero di lavoratori interessati da nuovi contratti a chiamata e il parallelo aumento del ricorso ai *voucher*, suggerendo un effetto travaso dal lavoro a chiamata al lavoro accessorio.

Anche l'avvio del servizio da parte dei tabaccai, con la convenzione tra l'INPS e la Federazione italiana tabaccai, ha determinato l'incremento delle vendite dei *voucher*. Probabilmente la capillarità delle tabaccherie diffuse sul territorio e la facilità di utilizzo dello strumento hanno contribuito al successo dell'acquisto dei *voucher* che, quando utilizzati correttamente, di fatto costituiscono l'unico mezzo legale per il pagamento del lavoro accessorio e occasionale.

Dei 134 milioni di *voucher* venduti nel 2016, secondo i dati della FIT, circa il 76 per cento, corrispondente a 101 milioni di pezzi, è transitato attraverso la rete dei tabaccai convenzionati con l'INPS.

Analizzando dettagliatamente i dati dell'INPS relativi alla distribuzione dei prestatori di lavoro accessorio per classi di età, si nota come nel 2008 i *voucher* apparivano uno strumento per la fascia di età più anziana, nel 2011 soprattutto per i giovani, nel 2015 il peso dei giovani risulta ulteriormente accresciuto mentre si è rafforzato anche il rilievo dei trentenni dei quarantenni.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dell'utilizzo dei *voucher*, tre Regioni del Nord - Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna - rappresentano il 40 per cento del mercato. A livello provinciale, le prime quattro Province per numero di lavoratori sono state Milano, Torino, Verona e Roma.

I numeri di aumento di uso non dimostrano di per sé l'uso elusivo dei *voucher*, ma qualche indagine e la lettura di alcuni dati ci mettono in luce le distorsioni dello strumento del lavoro accessorio.

Secondo il *report Work INPS* di ottobre 2016, il rapporto tra prestazioni regolate con *voucher* e lavoro nero è il cuore del problema sotteso a tale forma di regolazione. Una delle aspettative del legislatore era che il *voucher* servisse per l'emersione del lavoro dal nero, ma troppo spesso non è stato così.

L'intreccio tra *voucher* e lavoro nero si può sviluppare con due diverse modalità: ogni giornata di lavoro accessorio è "coperta" da almeno un *voucher*, ma il compenso "ufficiale" - quello appunto regolato con *voucher* - è lungi dall'essere quello reale, che è integrato in nero: in tal caso la dimensione del sommerso è grossomodo funzione delle ore lavorate eccedenti a quelle regolate con i *voucher*. Solo alcune giornate di lavoro prestate sono "coperte" dai *voucher* (integralmente o parzialmente); in tal caso il nero è funzione, oltre che delle ore eccedenti, anche delle giornate di lavoro eccedenti quelle regolate con i *voucher* ma comunque incluse nel "nastro" di giornate dichiarate come periodo di lavoro accessorio.

L'obiettivo delle ultime normative di correzione del *jobs act* è stato limitare quest'ultimo effetto distorsivo. Infatti, negli anni, si sono verificati casi di *voucher* per coprire l'infortunio e nascondere il lavoro in nero. Quasi sempre il pagamento del *voucher* ha coinciso con il giorno dell'infortunio mentre, in precedenza, non risultava alcun rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore.

Secondo dati dell'INAIL, nel 2012 gli incidenti di lavoratori retribuiti con i *ticket* erano stati 436, nel 2014 si sono triplicati, arrivando a circa 1.400, fino ai 1.701 del 2015. Anche le morti bianche dei voucheristi si sono raddoppiate.

Per quanto riguarda il 2016, anche se si tratta di dati ancora provvisori rilevati al 31 dicembre, l'INAIL indica comunque una tendenza ad un incremento sia per le denunce sia per gli eventi mortali.

Il rapporto tra lavoro nero e *voucher* è oggetto di considerazioni anche da parte del servizio del bilancio del Senato, che afferma come non sia possibile stabilire il *quantum* del passaggio di una quota delle ore - lavoro retribuite con i *voucher* al lavoro sommerso, con conseguenti ripercussioni sul gettito fiscale e contributivo, eventualmente compensate dalle maggiori entrate derivanti dall'adozione di altre forme contrattuali più onerose per i datori di lavoro e i lavoratori in relazione alle altre prestazioni.

Il comma 2 dispone che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge possano essere impiegati fino al 31 dicembre 2017. In sostanza stabilisce un regime transitorio. Un comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2017 ha specificato che l'impiego deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio stabilite dalla disciplina oggetto di abrogazione da parte del presente decreto.

In merito all'abrogazione dell'istituto, una nota dell'INPS del 30 marzo 2017, ha affermato che resta possibile il ricorso al lavoro accessorio ai fini esclusivi di usufruire del finanziamento statale - previsto attualmente fino al 2018 - per l'acquisto di servizi di *baby sitting* da parte delle madri lavoratrici.

L'articolo 2 opera una revisione della disciplina sulla responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori nei confronti dei lavoratori nonché per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi.

Si ricorda che è pendente in materia una richiesta di *referendum* abrogativo.

Si va a modificare l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sopprimendo la previsione che fa salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ai fini dell'obbligazione del committente in solido con l'appaltatore. Vengono altresì soppressi i periodi secondo, terzo e quarto del suddetto articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Lascio per iscritto l'approfondimento relativo all'articolo 2, affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

Tornando alla normativa di abrogazione del lavoro accessorio e delle forme di pagamento (i *voucher*), consentitemi di riportare la discussione che si è sviluppata in Commissione, dove quasi tutti i colleghi, di maggioranza e opposizione, hanno evidenziato anche gli aspetti positivi di una legislazione sul lavoro occasionale e il fatto che la domanda di lavoro discontinuo esiste. Per questo l'abrogazione delle norme in esame potrebbe essere, successivamente, per il Governo e il Parlamento un'occasione per affrontare il tema del lavoro non continuativo, in particolare tenendo conto delle esigenze delle famiglie, con normative adeguate che garantiscano tutele alle lavoratrici e ai lavoratori e che non consentano abusi o elusioni. Il dibattito in Commissione ha evidenziato anche l'opportunità di approfondire la normativa di alcuni Paesi europei.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, è necessario da parte del Governo che si valutino attentamente anche i possibili effetti della revisione della disciplina sulla responsabilità solidale rispetto a chi ha diligentemente adempiuto rispetto al coobbligato inadempiente.

#### **REPLICA SEN. PARENTE**

**PARENTE, relatrice.** Signor Presidente, nella relazione iniziale avevo ripercorso l'evoluzione normativa del lavoro accessorio e della sua forma di pagamento, i *voucher*, perché credo sia un dovere del relatore di un provvedimento creare un terreno comune tra maggioranza e opposizione per sviluppare un dibattito di merito sulle norme in esame.

Qui, invece, ancora una volta, abbiamo sentito confondere la polemica politica con l'oggettività normativa e degli effetti di essa. Molti interventi dell'opposizione sono andati in questo senso.

Bisogna ribadire che il decreto legislativo n. 81 del 2015, attuativo del *jobs act*, non ha allargato gli ambiti né i soggetti: questo era già previsto in precedenti provvedimenti. Semmai, il correttivo del *jobs act*, come si ricordava prima, con la tracciabilità, la comunicazione di inizio lavoro entro sessanta minuti, è intervenuto fortemente per contrastare la maggiore pratica elusiva del *voucher*: mostrare il buono lavoro che parte dell'imprenditore o datore di lavoro solo dopo un malaugurato infortunio di una lavoratrice o di un lavoratore.

Signor Presidente, vorrei chiudere questa mia replica con un auspicio e un appello. L'auspicio è che il dibattito pubblico sia aderente alla realtà, come diceva il senatore Angioni. Come affermato dal Presidente del Consiglio, l'Italia non può permettersi di avere una visione ideologica sul lavoro accessorio. C'è stata la richiesta di un *referendum*, che ha raccolto più di un milione di firme di cittadini e cittadine; quindi, nel vissuto di una parte considerevole della popolazione esiste il tema dell'abuso, come realtà o come percezione. Se attraverso uno strumento legale - il *voucher* - è successo che un cameriere o una commessa abbiano lavorato per un'intera giornata a fronte di un solo buono lavoro orario, il Governo e noi parlamentari abbiamo la necessità e l'urgenza di intervenire. Il paradosso che si è verificato, infatti, è che una normativa intervenuta per far emergere il lavoro nero può essere diventata la punta di un *iceberg* che copre il lavoro sommerso; quindi noi oggi abrogiamo questa normativa.

Infine, l'appello a tutti noi riguarda il momento in cui affronteremo la *pars construens*. Nel Documento di economia e finanza, che discuteremo di qui a qualche ora, il Governo assume l'impegno di definire una nuova regolazione del lavoro accessorio entro i prossimi mesi. Rivolgo, perciò, un appello affinché il dibattito tra noi, sicuramente insieme alle organizzazioni di rappresentanza, a partire dal sindacato che ha promosso il

*referendum*, avvenga in maniera realistica, non ideologica, tantomeno, come un terreno di scontro *tout court*. Infatti, quando legiferiamo sul lavoro tocchiamo la vita delle persone, delle famiglie e delle aziende. In questo senso è molto bello l'appello del senatore Pegorer.

La realtà, senza infingimenti, è che esiste una domanda di lavoro discontinuo, come descriveva bene il senatore Panizza, da parte di famiglie, settori imprenditoriali e datori lavoro; e i prestatori di lavoro - dai giovani che studiano, alle donne, che sono molto impiegate nel lavoro accessorio, ai pensionati, ai disoccupati percettori di un sostegno al reddito, a chi ha già un lavoro - possono avere bisogno di prestare la loro opera per periodi non continuativi. Dovremmo allora pensare a queste duplici esigenze, tornando forse all'iniziale *ratio* della normativa; ma, data l'esperienza fin qui vissuta, dovremmo forse elaborare una normativa che distingua tra lavoro domestico e lavoro intermittente. Nella relazione ho messo in evidenza la stretta sul lavoro intermittente, che ha prodotto un travaso nel lavoro accessorio e nei *voucher*.

Probabilmente dovremmo anche fare un distinguo, come nell'esperienza francese, tra limiti dimensionali delle aziende, piccole e grandi. Vi è un tema, che ha riportato molto bene il senatore Berger, che riguarda la semplificazione: il lavoro accessorio deve essere semplice e facilmente accessibile per le famiglie e soprattutto per le piccolissime imprese.

Concludo, signor Presidente. Nella mia relazione sono state rilevate anche le preoccupazioni rispetto all'articolo 2 - come raccomandazioni al Governo - che poi saranno oggetto di alcuni ordini del giorno.

#### **DICHIARAZIONE DI VOTO SEN. LEPRI**

**LEPRI (PD).** Signor Presidente, il Partito Democratico voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge che prevede l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

La ragione dell'urgenza è duplice: da una parte appare evidente la straordinaria necessità di intervenire sulle due materie per evitare abusi e comportamenti opportunistici; dall'altra, è pendente una richiesta di *referendum* abrogativo sulle due questioni, giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale e già indetto. Il Governo e la maggioranza parlamentare verosimilmente tra poco con il voto finale ritengono, quindi, che sia meglio adottare una scelta limpida. Si considerano interamente le istanze contenute nei quesiti referendari proprio in quanto si intende individuare con urgenza soluzioni diverse e più appropriate.

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni Silveri ha osservato come lo strumento del *voucher* si sia progressivamente deteriorato. C'è del vero perché non vi è dubbio che alcuni ne abbiano abusato, magari a fronte di controlli non sufficienti; così com'è vero che alcuni obiettivi, per esempio quello di fare emergere il lavoro nero, non siano sempre stati raggiunti. Cito, ad esempio, i rapporti di lavoro domestico: oggi in Italia meno della metà dei contratti di lavoro risulterebbero regolari. In questo campo, ad esempio, l'istituto del lavoro accessorio non pare aver risolto la questione. C'è poi motivo di credere, leggendo attentamente i dati di questi ultimi anni, che i *voucher* abbiano avuto un qualche effetto di sostituzione rispetto ai precedenti rapporti di lavoro, specialmente nel campo del turismo, del commercio e dei servizi. Inoltre, si è registrato un certo ricorso ai *voucher* per prestazioni di lavoro che nei mesi precedenti avevano già avuto un rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro. D'altronde, appare difficile sostenere che il lavoro accessorio sia diventato una forma abituale di elusione. Oggi, infatti, costituisce una percentuale tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento delle ore di lavoro prestate in Italia. Appare dunque attualmente indiscutibile la sua utilità in campi quali l'agricoltura, l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'assistenza a congressi o in occasione di eventi

sportivi, la vendita in periodo natalizio, i servizi scolastici, quelli domestici per i non autosufficienti e per i bambini. Insomma, ci sono stati abusi ed è plausibile ritenere che in qualche caso il *voucher* abbia sostituito il lavoro regolare, ma nella maggior parte dei casi ha permesso di svolgere in modo trasparente, semplice, con costi di transazione ridotti e con copertura contributiva lavori che altrimenti sarebbero rimasti nell'economia sommersa o non avrebbero potuto svolgersi. La volontà è, dunque, quella di individuare presto e bene nuove norme anche attraverso un proficuo e franco confronti con le parti sociali. Tra le soluzioni potrebbe esservi un diverso utilizzo del contratto di lavoro intermittente, che era stato ridotto proprio in considerazione dell'ampliamento dello spazio riconosciuto ai *voucher*. Esempi positivi cui possiamo ispirarci possono venire dai *chèque* francesi, che incorporano anche un contributo pubblico a sostegno dei servizi per la famiglia e le persone in situazione di bisogno. Per le imprese, invece, potrebbe essere messo a disposizione uno strumento sul modello dei *mini-job* tedeschi, senza però i loro punti deboli e magari coniugato con le caratteristiche del lavoro a chiamata. Quanto alle disposizioni in materia di appalti, le loro modifiche sono identiche all'intervento abrogativo prospettato nel quesito referendario.

Resta peraltro immutato il principio della responsabilità in solido dell'imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. Anche in questo caso occorrerà rapidamente rivedere la disciplina, al fine di evitare sia i comportamenti opportunistici da parte di committenti portati ad aggiudicare gli appalti con ribassi eccessivi, sia di rendere il nostro Paese poco attraente per gli investitori, specie quelli internazionali, a causa di meccanismi di rivalsa nei loro confronti farraginosi o eccessivamente onerosi.

In conclusione, anche oggi non ci sottraiamo dal votare con spirito responsabile. È un voto coerente con l'approccio riformista, che inevitabilmente prevede costanti e necessari aggiustamenti e correzioni, ma che insieme rispetta le prerogative costituzionali legittimamente esercitate. Per tutto questo, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico.